



CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari



UFFICIO AFFARI LEGALI

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

1. PRINCIPI GENERALI

Pur nell'eventualità della istituzione presso questo Comune di una Avvocatura, questo Comune intende avvalersi di apposito elenco di professionisti - formato a seconda della materia civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, tributaria fiscale ed altre – cui conferire incarichi esterni di rappresentanza in giudizio.

Il presente documento reca in proposito la disciplina del conferimento degli incarichi per l'espletamento di attività di assistenza legale a favore di questo Comune, ivi compresa la rappresentanza in giudizio in singole cause proposte nanti il Giudice Ordinario ed Amministrativo, ogni altra attività diretta allo studio ed alla soluzione di problematiche di particolare complessità non riconducibile alla normale attività degli Uffici Comunali, nel rispetto del principio di trasparenza, economicità, proporzionalità, economicità e trasparenza cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

E' già istituito apposito Albo aperto di Professionisti e Studi Associati Professionali per l'eventuale affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa del Comune di Alghero. In ipotesi di affidamento di incarico in capo a uno Studio Associato Professionale il Comune è tenuto a remunerare il compenso di un solo Professionista.

Al fine della iscrizione all'Albo, il Professionista deve indicare la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale.

I requisiti per l'iscrizione nell'Albo sono i seguenti:

- 1) essere iscritti all'Ordine degli Avvocati;
- 2) non avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- 3) non trovarsi in situazioni di incompatibilità con questo Comune. A tal fine, si precisa che costituisce elemento di incompatibilità essere parte o patrocinare cause contro il Comune di Alghero, pena la revoca dell'incarico legale eventualmente conferito e la cancellazione dall'Albo istituito dal Comune. Peraltro, il Professionista, all'atto di presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Albo del Comune di Alghero, dovrà impegnarsi esplicitamente anche a non assumere, a pena di revoca dell'incarico e fatte salve le ulteriori segnalazioni al Consiglio dell'Ordine, cause contro questo Ente;
- 4) non essere risultati destinatari di una Sentenza di condanna passata in giudicato o con Sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell'art. 444 C.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per i delitti finanziari ovvero per

partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

- 5) non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell'esercizio della propria attività professionale;
- 6) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- 7) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- 8) non trovarsi nelle cause di esclusione previste dal D.Lgs. 159/2011.

La domanda di iscrizione all'Albo istituito dal Comune di Alghero dovrà essere redatta secondo le modalità di cui all'avviso pubblico ed allo schema di istanza allegato.

L'Albo ha la validità di un anno decorrente dalla data di relativa approvazione con apposito provvedimento Dirigenziale.

Alla scadenza della validità annuale, i Professionisti che intendano rinnovare l'iscrizione, indipendentemente dalla pubblicazione di nuovo avviso pubblico per il rinnovamento dell'Albo, proporranno semplice richiesta in tal senso recante la espressa dichiarazione in ordine al permanere dei requisiti e delle condizioni di cui alla precedente domanda.

3. MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Sospensione dall'Albo

Ove il Professionista si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune procederà, a proprio insindacabile giudizio, a disporre la sospensione dal proprio Albo. Di detta sospensione verrà data comunicazione formale al Professionista interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dall'Albo

La cancellazione avviene per i motivi di seguito descritti:

- a) Accertata grave inadempienza;
- b) Perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) Sopravvenuta incompatibilità, a termini di quanto già all'art. 2, n° 3;
- d) Rifiuto per due volte, anche non consecutive, nel periodo di iscrizione, ad accettare l'incarico;

La cancellazione dall'Albo sarà comunicata in tutte le ipotesi sopra delineate.

4. MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI E CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco su conforme deliberazione di Giunta comunale, redatta su proposta del Servizio Affari Legali (di seguito, AA.LL.) e previa verifica della copertura finanziaria.

La scelta del professionista verrà operata nell'ordine dei seguenti criteri:

- a) esperienze e Specializzazione per materia, dichiarata nei curricula acquisiti;
- b) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- c) principio di rotazione tra gli Avvocati iscritti nell'Albo;
- d) Foro di competenza e grado di giurisdizione della causa.

I Professionisti inseriti nell'Albo comunale saranno suddivisi in appositi elenchi per patrocinare cause dinanzi al 1) Giudice di Pace; 2) Tribunale Sez. Civile – Corte d'Appello; 3) Tribunale Amministrativo; 4) Tribunale Sezione Penale – Corte d'Appello; 5) Consiglio di Stato – Corte di Cassazione.



Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine allo specifico incarico affidato.

Il Professionista individuato in relazione alla singola vertenza potrà declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali il Comune potrà escluderlo dall'Albo.

Qualora il giudizio sia promosso innanzi a una giurisdizione superiore a seguito di impugnazione di Decisione resa in primo grado, l'incarico è normalmente affidato al Professionista che ha curato il grado precedente, salvo che questo non abbia i requisiti per il patrocinio nanti le Magistrature Superiori.

In presenza di questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità, è fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di affidare l'incarico a Professionisti diversi con particolare competenza, anche individuati al di fuori dell'Albo.

5. NORME GENERALI IN MATERIA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Legale si impegna a tenere costantemente aggiornato il Comune, per il tramite dell'Ufficio AA.LL., circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e sullo stato del contenzioso *in fieri*. A tal fine, in via esemplificativa, dovrà trasmettere copia dei verbali di udienza, definirne succintamente il contenuto con particolare riferimento alle attività espletate, illustrare specificamente eventuali circostanze che sconsiglino la resistenza in giudizio e contestualmente suggerire motivatamente diversi rimedi procedurali (ad esempio, autotutela, definizione transattiva...).

Nell'espletamento dell'incarico, il Legale è tenuto al segreto d'ufficio in relazione ai fatti ed alle circostanze di cui apprenda nell'esercizio della attività professionale in nome e per conto del Comune.

La violazione dei propri doveri da parte del Legale incaricato – oltre a costituire motivo di revoca anticipata dell'incarico medesimo - è fonte di responsabilità penale, civile e contabile secondo le disposizioni vigenti in materia e determina, peraltro, nelle ipotesi ammesse, apposita segnalazione al Consiglio dell'Ordine.

I Professionisti incaricati, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza del Comune nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem* e a quanto sopra già riportato, debbono garantire inoltre le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente; ed esattamente:

- a) debbono partecipare a tutte le udienze e, in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiede la riunione dei procedimenti;
- b) in caso di sostituzione in udienza, che dovrà essere necessitata e relativa a impossibilità oggettiva a presenziare, dovranno fornirne omologa comunicazione all'Ufficio AA.LL.;
- c) dovranno informare il Comune in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico;
- d) dovranno tempestivamente comunicare il sopravvenire di eventuali situazioni di incompatibilità o di motivi di inopportunità a proseguire l'incarico;
- e) dovranno rispettare tutti i termini processuali, al fine di non determinare l'incorrenza del Comune in eventuali decadenze;
- f) dovranno comunicare tempestivamente gli esiti processuali e, in ipotesi di Sentenza che veda il Comune parte soccombente ancorché parzialmente, relazionare sulla sussistenza o insussistenza di motivi validi per procedere alla impugnazione e redigere una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di gravame.

Costituiscono motivi di revoca dell'incarico Legale anche la manifesta negligenza nello svolgimento dell'incarico, la commissione di eventuali errori e/o omissioni e/o ritardi che compromettano la posizione di questo Comune, nonché i comportamenti in contrasto con quanto al presente Disciplinare e alle norme che regolano lo svolgimento dell'attività forense.



6. CORRISPETTIVI DEGLI INCARICHI LEGALI

Nell'esercizio del principio di determinazione del compenso all'atto del conferimento del mandato ex art. 1 del D.M. 55/2014 del Ministro della Giustizia, si stabilisce quanto in appresso.

Per i giudizi innanzi al Giudice di Pace la parcella è forfettariamente liquidata in € 350,00, oltre i.v.a. e cpa, per le cause di valore sino a € 5.000,00; in € 500,00, oltre i.v.a. e cpa, per quelle relative a risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, quando il valore della controversia sia compreso tra i € 5.001,00 ed i 20.000,00 e in € 600,00, oltre iva e cpa per le altre ipotesi descritte sub art. 7 C.p.c..

Per i procedimenti nanti il Tribunale Ordinario, il Tribunale Amministrativo e gli Organi di Giustizia Tributaria, e relativamente ai successivi gradi di giudizio si assumono a riferimento, quale parametro, le Tabelle da n° 2 a seguire allegate/parti integranti del D.M. 55/2014 del Ministro della Giustizia di approvazione del Regolamento recante la determinazione dei parametri forensi; e, più in particolare, il compenso *omnia* sarà determinato **facendo esclusivo riferimento** – indipendentemente dal valore effettivo del procedimento e del correlato incarico – al parametro determinato in Tabella per i procedimenti di valore sino a € 5.200,00 (più esattamente, come indicati nella colonna “*da € 1.100,01 a € 5.200,00*” o “*da € 0,01 a € 5.200,00*”).

A titolo esemplificativo ed al fine di una maggior intellegibilità:

Contenzioso nanti il Tribunale Ordinario – indipendentemente dal valore concreto della causa

Fase di studio: € 405;

Fase introduttiva: € 405;

Fase istruttoria e/o trattazione: € 810;

Fase decisoria: € 810.

Al netto, chiaramente, di I.V.A., C.p.a. e R.A.



La definizione transattiva in corso di causa della vertenza comporterà il pagamento di quanto riconosciuto in relazione all'effettivo stato del procedimento *in fieri* in cui si verifica la definizione transattiva dello stesso, secondo quanto dinnanzi specificato. E' escluso, quindi, sempre e comunque, il riconoscimento di quanto determinato per la c.d. fase decisoria.

Il Professionista che, nel corso del procedimento, dovesse proporre all'Amministrazione di addivenire alla soluzione transattiva della vicenda processuale, dovrà redigere apposita relazione nel corpo della quale dovrà esattamente identificare, in relazione all'andamento della causa e avuto riguardo al *petitum* ed alla *causa petendi*, le specifiche ragioni di convenienza (economica e di diritto) a fondamento della soluzione transattiva. L'Ufficio AA.LL., per le cause pendenti, sul parere scritto del Legale incaricato di cui al periodo precedente e previo interpello del competente Dirigente, proporrà alla Giunta Comunale apposita proposta di delibera di adesione o meno alla definizione transattiva.

La prestazione di attività di assistenza che comporti la definizione bonaria di un conflitto antecedentemente alla instaurazione del contenzioso in sede giudiziale comporta l'applicazione del compenso di cui alla Tab. 25 allegata – sub valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 anche ove il valore concreto della vicenda dovesse essere superiore.

In ipotesi di soccombenza parziale del Comune, la parcella del Professionista sarà decurtata del 5% rispetto al valore totale spettantegli come sopra determinato.


In ipotesi di soccombenza totale del Comune, la parcella del Professionista sarà decurtata del 10% del valore totale spettantegli come sopra determinato.

All'atto di conferimento dell'incarico, il Legale può chiedere la liquidazione di un acconto, nella misura non superiore alle voci "fase di studio+introduttiva".

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il Professionista dovrà – previo inoltro della Sentenza o decisione pronunciata dall'A.G. – rilasciare apposita fattura, che dovrà essere accompagnata da analitica relazione riassuntiva dell'attività svolta posta in essere nell'espletamento dell'incarico.

Attività Giudiziaria Penale

Il compenso sarà determinato facendo riferimento ai valori di cui alla Tab. 15 allegata al D.M. 55/2014 del Ministro della Giustizia, decurtati del 10%.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, is positioned in the center of the page. A long, thin, curved line extends from the bottom left towards the top right, crossing the signature.